

## ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Allegato n.1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

|                                                          | PREVENTIVO 1995                       |                                       | CONSUNTIVO 1995  |                                           |                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                          | originario<br>(dato economico)<br>(1) | aggiornato<br>(dato economico)<br>(2) | accertati<br>(3) | meno: rateo al<br>31 dicembre 1994<br>(4) | più: rateo al<br>31 dicembre 1995<br>(5) | TOTALE<br>(dato economico)<br>(6=3-4+5) |
| Contributi ordinari.....                                 | 301.453.000.000                       | 277.728.000.000                       | 269.294.080.540  | -65.000.000.000                           | 74.558.000.000                           | 278.852.080.540                         |
| Contributo di solidarietà<br>art.9 bis L.n.166/1991..... | 800.000.000                           | 800.000.000                           | 843.152.528      | -118.000.000                              | 89.000.000                               | 814.152.528                             |
| TOTALE.....                                              | 302.253.000.000                       | 278.528.000.000                       | 270.137.233.068  | -65.118.000.000                           | 74.647.000.000                           | 279.666.233.068                         |

Allegato n.2

## SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

| DESCRIZIONE                                                                                                                                 | PREVENTIVO 1995                |                                | CONSUNTIVO 1995       |                                   |                                  |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                             | originario<br>(dato economico) | aggiornato<br>(dato economico) | liquidate nel<br>1995 | meno:rateo al<br>31 dicembre 1994 | più:rateo al<br>31 dicembre 1995 | Totale<br>(dato economico) |
|                                                                                                                                             | (1)                            | (2)                            | (3)                   | (4)                               | (5)                              | (6)                        |
| Rate di pensione e relativi trattamenti di famiglia.....                                                                                    | 118.998.000.000                | 126.966.500.000                | 127.106.050.840       | -2.138.500.000                    | 1.991.000.000                    | 126.958.550.840            |
| meno<br>-maggiorazione ex comb.ti<br>art.6, L.n.140/1985<br>e successive.....                                                               | -60.000.000                    | -75.000.000                    | -88.064.345           | -                                 | -                                | -88.064.345                |
| Rate di pensione a carico della gestione.....                                                                                               | 118.938.000.000                | 126.891.500.000                | 127.017.986.495       | -2.138.500.000                    | 1.991.000.000                    | 126.870.486.495            |
| Liquidazioni in capitale<br>(art.11 legge 480/1988).....                                                                                    | 250.430.000.000                | 382.800.000.000                | 367.100.578.990       | -58.000.000.000                   | 24.000.000.000                   | 333.100.578.990            |
| TOTALE, sub.a).....                                                                                                                         | 369.368.000.000                | 509.691.500.000                | 494.118.565.485       | -60.138.500.000                   | 25.991.000.000                   | 459.971.065.485            |
| onere per la prevenzione e cura<br>dell'invalidità - prestazioni<br>economiche ed accessorie - art.1<br>della legge n.98/1982 ..sub.b)..... | 59.000.000                     | 44.000.000                     | 32.045.435            | -                                 | -                                | 32.045.435                 |
| TOTALE.....                                                                                                                                 | 369.427.000.000                | 509.735.500.000                | 494.150.610.920       | -60.138.500.000                   | 25.991.000.000                   | 460.003.110.920            |

Allegato 3

## TRASFERIMENTI PASSIVI

| DESCRIZIONE                                                                                                         | PREVENTIVO 1995   |                   | CONSUNTIVO    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                                     | originario<br>(1) | aggiornato<br>(2) | 1995<br>(3)   |
| ALLO STATO:                                                                                                         |                   |                   |               |
| - Ministero del tesoro - art.1 duodecies<br>della legge n. 641/1978 (già contribuzione<br>destinata all'ONPI) ..... | 910.000.000       | 910.000.000       | 831.690.000   |
| TOTALE .....                                                                                                        | 910.000.000       | 910.000.000       | 831.690.000   |
| AD ALTRI ENTI:                                                                                                      |                   |                   |               |
| - IPAS, per contribuzione .....                                                                                     | 941.000.000       | 941.000.000       | 720.798.000   |
| - Istituto italiano di medicina sociale, per<br>contribuzione .....                                                 | 4.400.000         | 4.300.000         | 3.759.000     |
| TOTALE .....                                                                                                        | 945.400.000       | 945.300.000       | 724.557.000   |
| TOTALE COMPLESSIVO .....                                                                                            | 1.855.400.000     | 1.855.300.000     | 1.556.247.000 |

PAGINA BIANCA

## **A P P E N D I C E**

### **EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA**

PAGINA BIANCA

Nel corso dell'anno 1995 il Fondo di previdenza per il personale di volo è stato interessato da alcuni provvedimenti legislativi di carattere generale che hanno inciso e incidono sulla gestione del Fondo medesimo.

In particolare, sul versante dei contributi è da segnalare il D.M. 5 ottobre 1995 con il quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha provveduto - in attuazione dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1988 n. 480 - a rideterminare, per il triennio 1995-1997, il minimale retributivo. Detto minimale ha trovato applicazione dal 1° novembre 1994.

Sul versante delle prestazioni è da menzionare la legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995 contenente la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

Va ricordato peraltro che hanno continuato a trovare applicazione per le parti non modificate dalla predetta legge n. 335/1995:

- le disposizioni concernenti il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, norme ampiamente illustrate nelle precedenti relazioni ai bilanci;
- il D.L.vo 11 agosto 1993, n. 373, il quale, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, introduce particolari criteri di calcolo

della retribuzione pensionabile per i nuovi assunti a far tempo dal primo gennaio 1993 e per i lavoratori con anzianita' contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992;

- la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, la quale contiene, all'art. 11, numerose disposizioni in materia pensionistica, gia' ampiamente illustrate nel precedente bilancio preventivo per il 1995 al quale si fa pertanto rinvio.

La predetta legge 23 dicembre 1994 n. 724, pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e contenente norme in materia pensionistica.

In particolare, si segnalano:

- l'art. 13, comma 1, che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo stesso, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti;
- i commi 3, 4 e 5 del predetto articolo 13 contenenti varie deroghe al blocco dei pensionamenti, che per quanto

concerne il Fondo Volo, hanno trovato applicazione nei seguenti casi:

a) lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato domanda di pensione di anzianita' in data antecedente al 28 settembre 1994, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 e risultino in possesso a tale data dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione. La cessazione del rapporto di lavoro deve risultare dalla documentazione agli atti dell'Istituto ed essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilita';

b) lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, e cioe' con decorrenza compresa entro il 24 settembre 1994. Ai fini della operativita' della deroga e' sufficiente che la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata presentata in tempo utile purché sussistendone i requisiti, la decorrenza della relativa autorizzazione si collochi anteriormente alla data del 28 settembre 1994, ancorche' il perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti ai fini del diritto alla pensione si verifichi successivamente. La deroga opera soltanto nei casi in cui gli interessati non esplichino attivita' lavorativa alla data del 28 settembre 1994. La deroga opera anche nei casi in cui l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata concessa in una gestione diversa da quella a carico della quale viene liquidata la pensione;

c) lavoratori per i quali alla data del 28 settembre 1994

sia in corso il periodo di preavviso connesso con la risoluzione del rapporto di lavoro. La comunicazione di preavviso deve essere certificata dal datore mediante espressa dichiarazione di responsabilit . Ai fini della operativit  della deroga in parola e' necessario che il decorso del periodo di preavviso sia iniziato anteriormente al 28 settembre 1994.

Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 11, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, riferite all'analogha deroga prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 14 novembre 1992, n. 438 per le domande di cessazione dal servizio presentate anteriormente al 28 settembre 1994 il periodo di preavviso inizia a decorrere dalla presentazione delle domande stesse; il periodo compreso tra la data iniziale del preavviso e la data di cessazione del rapporto di lavoro deve intendersi, pertanto, periodo di preavviso lavorato agli effetti della deroga in parola;

d) lavoratori che possano far valere l'anzianit  contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza ai fini della misura della pensione.

- l'art. 17, 1  comma, che ha stabilito che con effetto dal 1  gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta per le anzianit  contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data;

- il decreto ministeriale del 15 marzo 1995, pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale n. 89, serie generale, parte prima del 15 aprile 1995, il quale ha stabilito che possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato i lavoratori in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di 35 anni di contribuzione e cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1994, a decorrere dal 1° gennaio 1995;

- il decreto ministeriale 16 marzo 1995 pubblicato anch'esso sulla Gazzetta Ufficiale n. 89, serie generale, parte prima del 15 aprile 1995, il quale ha disposto che possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato i lavoratori in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di 36 anni di contribuzione, a decorrere dal 1° giugno 1995; in pratica tale fattispecie riguarda quei soggetti che avevano 35 anni di contributi al 31 dicembre 1992;
- il decreto legge 30 giugno 1995, n. 262, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1995, recante all'articolo 3 disposizioni in materia di pensionamento di anzianità nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi, con il quale è stata disposta la proroga del blocco dei pensionamenti di anzianità sino al 31 agosto 1995. Del pari sono state prorogate le disposizioni relative alle deroghe al blocco contenute nell'articolo 13 della legge n. 724 del 1994;
- la legge 8 agosto 1995, n. 335, innanzi citata contenente norme relative al nuovo sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

Si richiamano in particolare:

- l'art. 1, comma 30, che fissa la decorrenza della pensione di anzianita', ove non gia' prevista dai citati decreti ministeriali del 15 e 16 aprile 1995, al 1° settembre 1995 per i lavoratori dipendenti privati e pubblici che hanno perfezionato entro il termine del 1993 il requisito dei 35 anni di contribuzione.

Secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le decorrenze dei pensionamenti di anzianita' previste dai commi 26, 29 e 30 della legge n. 335/1995 debbono intendersi come termini iniziali a partire dai quali gli interessati che si trovino nelle condizioni richieste possono accedere al pensionamento.

Pertanto, i lavoratori che hanno maturato i requisiti per conseguire la pensione di anzianita' da una determinata decorrenza hanno potuto liquidare la pensione anche da un qualsiasi mese successivo, qualora abbiano protratto il rapporto di lavoro oltre la prima decorrenza utile.

- L'art. 1, comma 32, che contiene alcune eccezioni con possibilita' quindi di liquidare la pensione di anzianita' dal 1° giorno del mese successivo a quello del raggiungimento del requisito contributivo dei 35 anni, a prescindere dall'eta' dell'interessato e di presentazione della domanda di pensione. Tali eccezioni non riguardano, in pratica i lavoratori iscritti al Fondo volo;
- l'art. 1, comma 34, contiene alcune innovazioni in ordine al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 concernente i lavori usuranti che trovano applicazione anche nel Fondo volo. In particolare viene sostituito l'art. 3 del decreto

citato;

- l'art. 1, comma 35, aggiunge all'art. 2, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 374/1993 il seguente periodo:

"per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', viene inoltre ridotto il limite di anzianita' contributiva di un anno ogni 10 di occupazione nelle attivita' di cui sopra, fino a un massimo di 24 mesi complessivamente considerati";

- l'art. 1, comma 36, dispone che i limiti di eta' anagrafica di cui ai commi 25, 26, 27 e 28 sono ridotti fino a un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 innanzi menzionato.

- l'art. 1, comma 41, che dispone che la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime della assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione e' elevata al 70% limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui alla tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai

superstiti ridotta non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilita' non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore eta', studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui sopra è cenno. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti;

- l'art. 1, comma 43, della legge n. 335, che dispone che le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

In considerazione dell'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti vigente nel regime generale a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime, disposto dal comma 41 del citato art. 1, il